



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI E PER ATTIVITA' FORMATIVE.**

Convenzione n. \_\_\_\_\_

**TRA**

**Università degli Studi di Foggia**, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia

**E**

Agenzia di tutela della Salute di Bergamo con sede Legale in Bergamo (BG) Via Gallicciolli , 4 CAP 24121 C.F. e P.I. 04114400163 , d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS di Bergamo

**PREMESSO**

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a, della legge 196/1997 – prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;
- che in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi in casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;
- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;
- che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Azienda/Ente Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;



- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- che i tirocini extra-curricolari sono disciplinati dalla normativa regionale della sede in cui hanno luogo i tirocini, alla quale si rinvia per l'attivazione degli stessi secondo le modalità e gli schemi approvati dalle leggi, dai regolamenti regionali e s.m.i.;
- che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curriculari ed extra-curricolari ai sensi:
  - a) della normativa nazionale;
  - b) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini curriculari e extra-curricolari;
- che le attività di tirocinio curriculare saranno rivolte a favore di studenti, compresi i laureati che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'Università degli Studi di Foggia;
- che il Soggetto ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i.;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Disposizioni iniziali**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, l'Agenzia di tutela della Salute di Bergamo di seguito ATS di Bergamo (Soggetto Ospitante) si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti, laureati, dottorandi di ricerca, corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di:
  - tirocinio di formazione ed orientamento curriculare
  - attività di raccolta dati per tesi di laurea, dottorato o per ricerca scientifica.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà su richiesta del soggetto promotore o del Soggetto Ospitante, fermo restando la disponibilità ad accogliere, di volta in volta, da quest'ultimo manifestata.
3. Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in ragione della natura giuridica (pubblica o privata) del Soggetto Ospitante, firmatario della presente convenzione, è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali.
4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.
5. Il tirocinio formativo è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata, su appositi moduli, dal Tutor di Tirocinio; Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante

### **Art. 3 – Progetto formativo**

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra i tutor aziendale ed universitario.

Il *progetto formativo* dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio lo stabilimento (sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività);
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, stipulate dal soggetto promotore ;



#### **Art. 4 - Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice di comportamento del Soggetto Ospitante.

Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, concordando le modalità con il Coordinatore del Corso di studi, dandone comunicazione al Tutor Didattico e al Tutor del Soggetto Ospitante. Qualora il Tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, il Soggetto Ospitante potrà, previa informazione al Coordinatore del Corso di Studi e al Tutor di Tirocinio, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 5 – Obblighi del Soggetto Promotore**

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Azienda/Ente Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
- si impegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142, a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o in presenza di leggi regionali che regolamentino i tirocini curriculari ad adempiere alle comunicazioni di rito richieste.

Il Soggetto Promotore garantisce al Tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. e la sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/08 e ss. mm. e ii. e provvederà alle incombenze di legge, fatta salva per il Soggetto Ospitante, ove ritenuto opportuno dal medesimo, la possibilità di effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui ai menzionati artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/08 e ss. mm. e ii.

Il Soggetto Promotore dichiara, ai sensi di quanto disposto dalla convenzione, che agli studenti è garantita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, e per la responsabilità civile verso terzi (polizza infortuni, polizza Responsabilità Civile verso Terzi, copertura assicurativa INAIL per gli infortuni accaduti durante le attività di tirocinio); Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

#### **Art. 6 – Obblighi del Soggetto Ospitante**

Il Soggetto Azienda Ospitante:

- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);



- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Il Soggetto Ospitante garantisce inoltre:

- la formazione sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
- l'informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
- l'eventuale fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale;
- che i luoghi di lavoro delle strutture del Soggetto Ospitante, presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio, siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

In caso di incidente o di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento al Soggetto Promotore per la conseguente denuncia all'INAIL, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alle Compagnie di Assicurazione.

#### **Art. 7 – Durata del tirocinio**

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Azienda/Ente Ospitante e soggetto promotore* e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

#### **Art. 8 – Crediti formativi**

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e se coerenti con gli stessi.

#### **Art. 9 – Raccolta dati, tesi di laurea, tesi di dottorato di ricerca e attività di ricerca**

L'Università e il Soggetto Ospitante, ai fini della realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca, si impegnano, altresì, ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici. La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata di volta in volta.

#### **Art. 10 – Sottoscrizione**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in due originali. La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale nei casi previsti dalla Legge vigente in materia.

#### **Art. 11 Imposta di bollo**

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia di imposta di bollo. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del Soggetto Promotore.

#### **Art. 12 – Controversie**

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

#### **Art. 13 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intendesse recedere dovrà comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione via P.E.C..

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengono in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto



ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

**ART. 15 - Disposizioni aggiuntive**

Le Parti potranno dare evidenza dell'esistenza della presente convenzione su tutti i documenti e il materiale informativo e/o divulgativo attinenti all'oggetto della medesima.

**ART. 16 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Foggia,

Per il Soggetto promotore  
Università degli Studi di Foggia  
Il Rettore

Per il Soggetto Ospitante - ATS di Bergamo  
Il Direttore Generale  
Dott. Massimo Giupponi

.....

.....